Tribunale di Cosenza

Procura della Repubblica

Consiglio Ordine degli Avvocati di Cosenza

PROTOCOLLO per le UDIENZE CIVILI e PENALI

TRIBUNALE
DI COSENZA

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI COSENZA

CONSIGLIO ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI COSENZA

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI

TRA

Tribunale Ordinario di Cosenza in persona del Presidente del Tribunale dott. Renato Greco

Procura della Repubblica, in persona del Procuratore Capo dott. Dario Granieri

Il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza in persona del Presidente Oreste Morcavallo,

Con l'assistenza del Dirigente Amministrativo Dott. Luigi Federico

PREAMBOLO

Il presente Protocollo è stato elaborato da un gruppo di operatori della giustizia (avvocati e magistrati) facenti parte del costituito Osservatorio con lo scopo di individuare alcune prassi che, in un processo civile sempre più inflazionato da nuove norme e riti, favoriscano, secondo il principio costituzionale del giusto processo, la collaborazione tra le parti, e tra queste e il giudice, ed introducano elementi di efficienza, in un contesto di cronica carenza di mezzi e personale.

Le parti si impegnano a garantirne l'osservanza anche da parte di coloro i quali sono chiamati a collaborare nello svolgimento e nella trattazione delle cause.

I Giudici del Tribunale Civile ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati cureranno di monitorare l'applicazione del Protocollo per l'effettivo conseguimento degli obiettivi che questo si propone e si riservano di proporre gli eventuali correttivi determinati dalla sua concreta applicazione nel tempo.
Costituisce parte integrante del presente Protocollo il Protocollo d'Intesa proposto dal Comitato Pari opportunità per la promozione di " strategie condivise" finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense.

SEZIONE PRIMA

FASE INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE

Capo Primo - Notifiche e comunicazioni

Art. 1

Il difensore avrà cura di indicare nell'atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono nonché il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell'indirizzo dello studio, del numero di telefono, di fax e dell'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

Nei casi di comunicazioni effettuate tramite fax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente con gli stessi mezzi nel tempo più breve possibile la ricezione della comunicazione dell'atto. Onde ridurre il carico di lavoro degli ufficiali giudiziari il difensore potrà utilizzare il servizio postale per l'intimazione dei testimoni, secondo le modalità previste dall'art. 250, III e IV comma, c.p.c.

In ogni caso, nell'atti d'intimazione del testimone dovrà essere indicato anche l'indirizzo per esteso (via, numero civico, città) dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolgerà l'udienza, nonché il nome e cognome del magistrato avanti il quale si dovrà comparire.

In considerazione del carico di lavoro gravante sulle cancellerie, i difensori cureranno l'acquisizione d'informazioni inerenti i propri fascicoli principalmente attraverso il servizio POLISWEB, evitando così di richiedere le notizie già desumibili dal sistema, avendo cura di segnalare ai responsabili delle singole cancellerie eventuali incongruenze rilevate nella immissione di dati nel sistema.

Art. 2

Le cancellerie provvederanno :

a curare che il frontespizio dei fascicoli nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell'avvocato, l'indirizzo ed i suoi recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati;

ad utilizzare come mezzo di comunicazione agli avvocati il fax, ove indicato, così come previsto dai novellati artt. 133 e 134 c.p.c.;

a comunicare il provvedimento integrale e non solo il dispositivo specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorre il termine per l'impugnazione.

a curare il tempestivo inserimento dei dati nel sistema POLISWEB, attribuendo priorità alle richieste di deposito, visione fascicoli, estrazione copie e comunque alle notizie non desumibili dal sistema.

Capo Secondo - Formazione del fascicolo ed iscrizione a ruolo

Art. 3

All'atto della iscrizione a ruolo i difensori dovranno prestare particolare attenzione alla corretta indicazione del codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione. Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato sia dalla cancelleria che dal giudice in ogni fase di assegnazione della causa medesima.

Ove il difensore del convenuto o dell'intervenuto dovesse riscontrare una evidente erroneità dell'oggetto della causa indicato al momento della iscrizione a ruolo rispetto a quanto esposto in citazione, la questione sarà discussa congiuntamente dalle parti e dal giudice in prima udienza.

Capo Terzo - Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti

Art. 4

Gli avvocati dovranno:

a) predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. e produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario (a tale proposito appare auspicabile l'adozione di accorgimenti per consentire l'individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la segnalazione a margine sporgenti);

b) parimenti, in caso di documenti allegati alle memorie, curare l'inserimento all'interno del fascicolo dedicato provvedendo all'aggiornamento dell'indice;

c) rispettare la numerazione progressiva e l'indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;

d) depositare per le controparti una copia dei documenti che siano stati prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, c.d.-rom e documenti fuori formato, etc.);

e) inserire nell'intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di ruolo generale adeguatamente evidenziato;

f) ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

Capo Quarto - Orario delle udienze

Art. 5

Le fasce orarie iniziali dell'udienza saranno tendenzialmente riservate alla prima comparizione delle parti e trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nonché delle cause per le quali si prevedono adempimenti di breve durata (es.: udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause semplici o ripetitive; discussione sui mezzi di prova già proposti).

Le fasce orarie successive o finali dell'udienza, saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di più lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (es.: prove per testi; audizione delle parti; procedimenti cautelari e possessori; ecc.). Per detti incombenti, o comunque quando la complessità della trattazione o la presumibile durata dello svolgimento lo consigli, sarà altresì possibile individuare apposite udienze

negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell'udienza ad opera della parte, l'orario d'udienza dovrà essere indicato per le ore 9 e ss.; verrà in tal senso curata un'armonizzazione dell'orario di prima udienza ad opera di ciascuna sezione;

nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice dovrà tenere conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;

le udienze con la comparizione dei minori dovranno essere preferibilmente essere tenute in forma riservata.

Capo Quinto - Rinvii d'udienza

Art.6
Il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, dovrà disporre rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo, compatibilmente con il proprio ruolo d'udienza salvo diversa concorde richiesta motivata delle parti.

Capo Sesto – Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

Art. 7

Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati

a) gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, dovranno assicurare la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;

b) gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), dovranno comunicare tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

Art. 8

Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

a) quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, dovrà esser dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Art. 9

Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di ritardi sull'orario previsto

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne dovrà dare tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

Art. 10

Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti.

a) sia il giudice sia i difensori dovranno porre la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti;

b) in caso di mancata comparizione di alcune delle parti costituite all'orario fissato, il giudice dovrà tener conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data;

c) il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., dovrà essere adottato alla fine dell'udienza e comunque non prima di un'ora dall'orario fissato per la trattazione.

Capo Settimo - Verbale d'udienza

Art. 11

Il verbale d’udienza sarà scritto in modo leggibile.
Il giudice avrà cura di accertare e garantire il pieno contraddittorio qualora siano presentate note a verbale che saranno ammesse solo qualora presentino le seguenti caratteristiche:

a) lunghezza limitata (massimo due pagine);

b) stretta pertinenza all'incombente;

c) contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte;

d) forma decorosa (ad esempio evitando produzioni in carta fax termotecnica).

Capo Ottavo - Provvedimenti del giudice

Art. 12

Il giudice dovrà redigere e sottoscrivere i propri provvedimenti in modo leggibile ovvero apponendo la sottoscrizione unitamente con l'indicazione del proprio nominativo.

Capo Nono - Cortesie da parte dei difensori

Art. 13

I difensori dovranno segnalare tempestivamente al giudice (nonché al consulente tecnico eventualmente già designato):

a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

b) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;

c) le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate;

d) gli avvocati avranno cura di segnalare al Giudice, dieci giorni prima dell'udienza, a mezzo di comunicazione anche orale presso la cancelleria, l'interesse alla discussione e alla decisione della causa, in tutte le ipotesi in cui è prevista la lettura del dispositivo in udienza.

Art. 14

Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza fissata per l'assunzione delle prove, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, dovrà avvertire l'altro difensore.

Art. 15

I difensori avranno cura di preavvisare il giudice e le controparti ove siano in anticipo a conoscenza che taluno dei testi o l'interpellando non compariranno all'udienza fissata per la loro audizione.

Capo Decimo - Cortesie tra difensori e cancellerie

Art. 16

Qualora l'udienza dovesse tenersi in luogo diverso da quello abituale (stanza del giudice, aule udienze camera di consiglio, etc.) la cancelleria avrà cura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice, dell'abituale aula d'udienza ed anche sulla porta della cancelleria.

Capo Undicesimo - Udienza ex art. 183 c.p.c.

Art. 17

E' auspicabile che le attività di cui all'art. 183 c.p.c. si esauriscano ad un'unica udienza.

Il giudice potrà fissare una nuova udienza di trattazione, facendo salvi i diritti di prima udienza e disponendo un rinvio nel termine più breve possibile oltre che nei casi previsti dall'art. 183, I e II comma, c.p.c. sia nelle seguenti ipotesi:

nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora il convenuto si sia costituito oltre i termini di legge e si debba provvedere alla decisione sulle questioni preliminari di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.;

qualora il giudice debba pronunciarsi su questioni pregiudiziali o di merito e ritenga di concedere alle parti termini per note scritte;

qualora il giudice ritenga di esercitare poteri officiosi come, ad esempio, quelli di cui agli artt. 117, 118 e 213 c.p.c.

Art. 18

Nel caso di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. è auspicabile che il giudice fissi altra udienza per la discussione circa l'ammissione dei mezzi di prova e le questioni di merito alla quale le parti ed il giudice giungano con piena cognizione della causa.

Art. 19

Quando il giudice, che si sia riservato all'esito della prima udienza, scioglierà la riserva con concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., avrà cura di precisare nel provvedimento che la comunicazione dello stesso dovrà essere effettuata dalla cancelleria contestualmente ai procuratori delle parti.
A sua volta la cancelleria dovrà porre particolare cura nel comunicare contestualmente, via fax, il provvedimento a tutti i procuratori delle parti.

SEZIONE SECONDA

FASE ISTRUTTORIA

Capo Primo - Deduzione delle prove

Art. 20

a) Nel dedurre le prove le parti avranno cura di:
a) riportare in ordine, nella memoria, l'indicazione dei mezzi di prova già dedotti nelle precedenti scritture (citazione o comparsa di risposta) e riprodurre il testo dei capitoli di prova orale;

b) indicare i testi per ciascun capitolo;

c) quando non sia palese, illustrare succintamente la rilevanza/necessità del singolo capitolo di prova orale o del mezzo dedotto.

Capo Secondo - Ammissione delle prove

Art. 21

Nell'ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio, dovrà avere cura di:

a) fissare l'udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione;

b) sull'ammissione delle prove, avendo già preso precedentemente conoscenza della causa e del contenuto delle memorie, provvedere preferibilmente in udienza senza ulteriormente riservarsi compatibilmente con la natura della causa e la complessità dell'articolato probatorio;

c) emendare i capitoli di prova, o riservarsi di farlo in sede di assunzione;

d) qualora (il giudice), nell'ordinanza ammissiva delle prove, dovesse ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti ex art. 245 c.p.c. e fermo il disposto dell'art. 257, II comma, c.p.c., (avrà cura) di precisare che la riduzione della lista andrà riferita a ciascun capitolo ammesso e di garantire che le parti siano poste in grado di provare le circostanze di cui a ciascun capitolo ammesso;

e) riservare all'udienza di assunzione un tempo presumibilmente sufficiente ad esaurire la prova o, in caso di attività istruttoria particolarmente complessa, programmare – previo confronto con i difensori – l'assunzione in più udienze.

Capo Terzo - Assunzione delle prove orali

Art. 22

Nell'assumere la prova orale il giudice, ai fini di un più ordinato svolgimento della prova stessa, salva ogni facoltà di cui all'art. 253 c.p.c., avrà cura di:

a) seguire il più possibile i capitoli di prova;
b) verbalizzare per prima cosa la risposta del teste o dell'interpellato come viene data con le eventuali aggiunte e precisazioni che il teste o l'interpellato facessero spontaneamente.
c) dare modo ai procuratori delle parti, rivolgendosi al giudice, di contestare al teste le incongruenze o contraddizioni o il contrasto con circostanze altrimenti risultanti agli atti, dandone atto a verbale;
d) disporre l'accompagnamento coattivo quando il teste non abbia giustificato la mancata comparizione per almeno due udienze e non siano presumibili cause giustificative;
e) alternare l'audizione di un teste di una parte con uno dell'altra parte, salva l'opportunità di assumere prioritariamente taluni testi.

Art. 23

In ordine all'assunzione della prova orale i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione, dopo che questa è stata effettuata sul singolo capitolo.

Capo Quarto - C.T.U.

Art. 24

Già nella richiesta di c.t.u. il difensore dovrà formulare una proposta di quesito.

Art. 25

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del consulente tecnico il giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

Art. 26

Per le c.t.u. di carattere ripetitivo i giudici, previa intesa, adottieranno un quesito standard unico nell'ambito del tribunale e/o delle singole sezioni, salvo gli eventuali adattamenti richiesti dalle peculiarità del caso concreto.

Art. 27

Nel conferire l'incarico il giudice:

a) raccomanderà al consulente tecnico di rispettare il termine fissato per il deposito della relazione e, in caso di impedimento, di chiedere tempestivamente proroga avvisando le parti, avvertendolo che eventuali ritardi non giustificati potranno condizionare il conferimento di incarichi futuri e, comunque, determineranno la riduzione del compenso a norma di legge;

b) fisserà un termine entro il quale il consulente tecnico avrà cura di far pervenire l'elaborato peritale, nella stesura definitiva ed ai difensori delle parti;

c) fisserà un successivo termine entro il quale le parti potranno far pervenire al consulente tecnico eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno essere comunicate, per conoscenza, anche alle controparti;

d) fisserà un ulteriore termine per il consulente tecnico per il deposito dell'elaborato peritale in cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei consulenti di parte corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle sue conclusioni;

e) disporrà che il fondo spese venga versato al consulente tecnico dalla parte onerata al più tardi entro la data di inizio delle operazioni peritali. Il fondo spese per il consulente tecnico sarà il più possibile adeguato al presumibile compenso finale e omogeneo per le varie tipologie di c.t.u.;

f) preciserà che il consulente tecnico non potrà ricevere dalle parti documenti non prodotti in causa nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo accordo dei difensori delle parti;

g) preciserà che il consulente tecnico, a ciò preventivamente autorizzato dal giudice istruttore, potrà acquisire anche presso la P.A. le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, nonché domandare chiarimenti alle parti ed assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c.

Art. 28

I procuratori delle parti avranno cura di:

a) anticipare al consulente tecnico l'avvenuta nomina ferma restando la comunicazione ufficiale da parte della cancelleria. Il giudice, qualora il difensore abbia manifestato la disponibilità a provvedervi, potrà incaricare la parte di comunicare i provvedimenti di nomina del consulente tecnico d'ufficio via telefax o con raccomandata con avviso di ricevimento;

b) comunicare al consulente tecnico ed alle controparti la nomina del consulente di parte fatta successivamente all'udienza ma nel termine all'uopo assegnato dal giudice.

Art. 29

Il consulente tecnico avrà cura di:

a) preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;

b) concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste;

c) avvisare le parti del deposito della relazione;

d) depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;

e) depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare: il valore di causa e le vacazioni; le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella; le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

SEZIONE TERZA

FASE DECISORIA

Capo Primo - Udienza di precisazione delle conclusioni

Art. 30

All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori avranno cura di riportate per esteso, oppure per *relationem* mediante il richiamo a specifici atti, nel verbale tutte le proprie conclusioni, sia di merito che istruttorie.

In alternativa il giudice autorizzerà i difensori a depositare in udienza un foglio di riepilogo delle conclusioni precisate, da allegare al verbale.

Capo Secondo - Copia informatica

Art. 31

I difensori, unitamente al deposito della comparsa conclusionale, avranno cura di depositare altresì copia informatica contenente per esteso le conclusioni già prese nonché l'eventuale copia degli atti che il giudice potrà invitare a produrre al fine di agevolare la ricostruzione in sentenza dei fatti, dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti.

Art. 32

Il giudice potrà consentire, in alternativa al deposito del supporto informatico, l'invio della copia informatica dell'atto all'indirizzo di posta elettronica dal medesimo indicato.

Capo Terzo - Decisione a seguito di trattazione orale

Art. 33

Qualora ordini la trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il giudice potrà facultare le parti al deposito di note illustrative entro un termine che vorrà indicare.

Capo Quarto - Liquidazione delle spese

Art. 34

Il giudice avrà cura di specificare distintamente con la maggior chiarezza possibile:

a) nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro (soprattutto in materia familiare), la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione con indicazione, per quest'ultima, dei relativi parametri. In relazione a ciò, i legali avranno cura di indicare nella nota spese il valore della causa, lo scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi riportando analiticamente spese, anticipazioni, diritti ed onorari;

b) le spese di lite liquidate distinguendo le singole voci.

SEZIONE QUARTA

FASE CAUTELARE

Art.35

Audizione degli informatori

Nel decreto di fissazione dell'udienza cautelare, è preferibile che il giudice precisi se nella medesima udienza vi sarà audizione di sommari informatori.

Art. 36

Costituzione in giudizio

Il giudice avrà cura di assegnare un termine ordinatorio alla parte resistente per la costituzione in giudizio prima dell'udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa.

In ogni caso, per quanto possibile, la parte resistente avrà cura di costituirsi entro un termine che consenta al giudice ed alla controparte lo studio degli atti di causa.

Art. 37

Cortesie tra difensori

Data l'urgenza e la peculiarità di questi giudizi ed i ristretti termini per l'esercizio del diritto della difesa, è auspicabile che il difensore comunichi quanto prima ai colleghi l'avvenuta costituzione in giudizio.

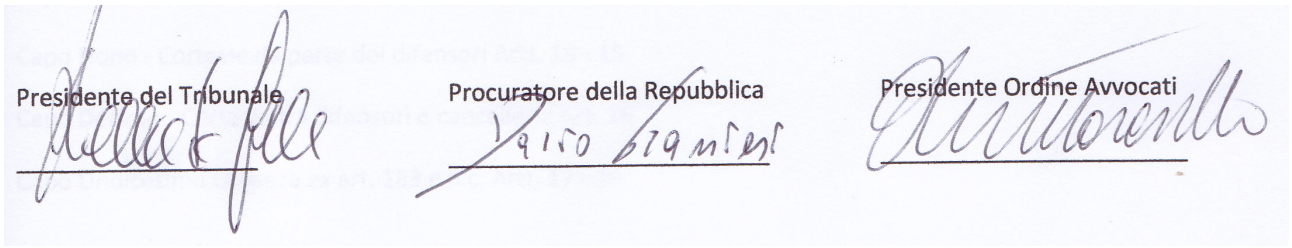
Art. 38

Comunicazioni ai difensori

Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente con le incombenze ed il carico di lavoro dell'ufficio, avrà cura di comunicare ai difensori, anche telefonicamente, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza cautelare.

Fa parte integrante del presente il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 ottobre 2010.

Cosenza, _____



INDICE SISTEMATICO

SEZIONE PRIMA

FASE INTRODUTTIVA E DI TRATTAZIONE

Capo Primo - Notifiche e comunicazioni Artt. 1 - 2

Capo Secondo - Formazione del fascicolo ed iscrizione a ruolo Art. 3

Capo Terzo - Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti Art. 4

Capo Quarto - Orario delle udienze Art. 5

Capo Quinto - Rinvii d'udienza Art. 6

Capo Sesto - Regole in caso di assenza, sostituzione o

impedimento dell'udienza Artt. 7 - 10

Capo Settimo - Verbale d'udienza Art. 11

Capo Ottavo - Provvedimenti del giudice Art. 12

Capo Nono - Cortesie da parte dei difensori Artt. 13 - 15

Capo Decimo - Cortesie tra difensori e cancellerie Art. 16

Capo Undicesimo Udienza *ex* art. 183 c.p.c. Artt. 17 - 19

SEZIONE SECONDA

FASE ISTRUTTORIA

Capo Primo - Deduzione delle prove Art. 20

Capo Secondo - Ammissione delle prove Art. 21

Capo Terzo - Assunzione delle prove orali Artt. 22 - 23

Capo Quarto - C.T.U. Artt. 24 - 29

SEZIONE TERZA

FASE DECISORIA

Capo Primo - Udienza di precisazione delle conclusioni Art. 30

Capo Secondo - Copia informatica Artt. 31 - 32

Capo Terzo - Decisione a seguito di trattazione orale Art. 33

Capo Quarto - Liquidazione delle spese Art. 34

SEZIONE QUARTA

FASE CAUTELARE

Capo Unico Artt. 35 - 38